

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA SUL LUOGO DI LAVORO



ART. 1 – PREMESSA

I nostri amici a quattro zampe con noi in ufficio: una presenza positiva, e non lo dicono solo gli amanti degli animali!

In base a recenti studi volti a valutare l'impatto che può avere la presenza di un animale da compagnia nei luoghi di lavoro, è emerso che tenere un cane o un gatto in ufficio contribuisce a ridurre lo stress lavorativo e a migliorare l'umore generale, favorendo la socializzazione tra le persone e producendo empatia. Senza dimenticare che, per i possessori degli animali ospitati, la possibilità di far fronte, senza preoccupazioni, ad improvvise difficoltà di gestione pratica del proprio "pet" rappresenta un importante "benefit aziendale" e può trasformare il senso di colpa del lasciare il proprio amico a casa, mentre si è al lavoro, in una esperienza gradevole anche per i colleghi.

Considerati i vantaggi, naturalmente va anche detto che non è possibile portare animali in ufficio in modo indiscriminato ma ci si deve attenere ad un codice di condotta che comporti il rispetto di alcune importanti regole di convivenza con i colleghi e di tutela del benessere dell'animale stesso. I possessori dovranno garantire per i propri animali il possesso di alcuni requisiti fondamentali per l'accesso al luogo di lavoro e fare in modo che non arrechino disturbo ai colleghi ed allo svolgimento delle proprie ed altrui mansioni.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e permanenza nei locali della sede Centrale del Consorzio e nelle altre sedi territoriali, ove sussistano e siano rispettati i criteri previsti dal presente Regolamento, degli animali d'affezione, limitatamente a cani e gatti, di proprietà dei dipendenti che desiderino recarsi regolarmente al lavoro con essi.

Le disposizioni del presente Regolamento sono volte a:

- ✓ consentire ai lavoratori di tenere regolarmente sul luogo di lavoro un animale domestico;
- ✓ stabilire regole di condotta finalizzate ad escludere che la presenza dell'animale comporti problemi di convivenza con gli altri dipendenti, con gli utenti e qualsiasi altra persona che possa accedere agli spazi del Consorzio;
- ✓ garantire che la presenza dell'animale non sia di ostacolo all'attività lavorativa;
- ✓ assicurare il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza richieste nel luogo di lavoro.

Il presente Regolamento non si applica:

- ✓ ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per disabili, ai cani da allerta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diabete; epilessia), se in accompagnamento alla persona fruitrice;
- ✓ agli accessi e alla permanenza occasionale degli animali nella sede dell'Ente, per i quali si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali applicabili.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'animale che meglio può adattarsi alla vita d'ufficio è il cane, sia per le sue caratteristiche di specie che per la sua capacità di apprendimento. Il gatto, pur adattandosi a vivere in ambienti confinati a lui noti, è, di norma, molto reattivo e meno facilmente gestibile in situazioni nuove ed impreviste, che possono per esso rappresentare un importante distress.

Pertanto, si ritiene possibile consentire l'accesso ai gatti solo qualora trattasi di soggetti particolarmente adattati all'ambiente sociale umano e alle manipolazioni, con particolare attenzione alla capacità di essere condotti al guinzaglio.

Premesso quanto sopra si ritiene che possano accedere ai locali del Consorzio cani e gatti di proprietà del personale (o comunque del rispettivo nucleo familiare) di cui alle seguenti categorie:

- ✓ cani di taglia piccola o media, fino ad un massimo di 10 kg di peso;
- ✓ gatti, qualora sia possibile condurli al guinzaglio.

È consentito l'accesso di un solo animale da affezione per ciascun dipendente.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Per l'ammissione dell'animale nel luogo di lavoro:

- a) deve essere regolarmente iscritto all'Anagrafe canina e dotato di microchip;
- b) deve essere sottoposto a regolari controlli veterinari attestati su "libretto sanitario";
- c) deve essere sottoposto a regolari profilassi vaccinali ed a sistematici trattamenti antiparassitari (secondo le indicazioni del medico veterinario libero professionista di riferimento);
- d) deve essere pulito e spazzolato;
- e) non deve essere affetto da oggettive alterazioni comportamentali;
- f) non deve mostrare segni di aggressività verso le persone o gli altri animali;
- g) non deve essere oggetto di Ordinanza dell'Autorità Competente che lo qualifichi quale "animale a rischio potenziale elevato";
- h) se di sesso femminile, non deve essere in estro o in gravidanza;
- i) non deve presentare manifestazioni gastroenteriche (vomito-diarrea);
- j) non deve essere affetto da malattie trasmissibili.

Il possessore deve aver stipulato una polizza assicurativa per danni contro terzi, che preveda la copertura per eventuali danni causati a persone o cose dall'animale e deve trasmetterne una copia all'Ente.

ART. 5 – REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

In relazione ai diversi ambienti lavorativi della Sede Centrale del Consorzio:

- a) gli animali sono ammessi:
 - qualora lo spazio lavorativo del proprietario sia occupato esclusivamente da tale figura (ufficio singolo);
 - qualora lo spazio lavorativo del proprietario sia condiviso con altri lavoratori (uffici multipli), previo consenso di tutti coloro che lo occupano, che dovranno formalizzare, con facoltà di revoca successiva, la propria disponibilità a consentire la presenza dell'animale.
- b) gli animali non sono ammessi:
 - ove sono rese prestazioni che prevedono contatto diretto, anche saltuario, con l'utenza;
 - ove sono rese prestazioni sanitarie o assimilabili;
 - nelle sale riunioni;
 - nelle aree destinate al coffee break.

ART. 6 – CRITERI GENERALI DI GESTIONE

Il proprietario/detentore deve essere in grado di gestire l'animale, di cui è responsabile civilmente e penalmente.

Il lavoratore a cui è stato accordato l'accesso al luogo di lavoro con il proprio animale deve:

- a) assicurare che l'animale non sia mai lasciato incustodito;
- b) mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché l'animale non disturbi le attività lavorative;
- c) dedicare particolare attenzione ad eventuali contatti/rapporti con colleghi che, per motivi personali, vogliono evitare il contatto con l'animale;
- d) garantire la regolare e puntuale pulizia dei locali ove l'animale soggiorna, anche al fine di evitare che la presenza dello stesso comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Il proprietario/detentore a cui è stato accordato, dall'Amministrazione, l'accesso al luogo di lavoro deve:

- a) essere munito di:
 - guinzaglio;
 - eventuale museruola (esclusi gatti);
 - cibo ed acqua (con relative ciotole) secondo le esigenze dell'animale;
 - attrezzatura idonea per la raccolta del pelo e delle eventuali deiezioni;

- attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane e di eventuali altre aree “sporcate” accidentalmente, ivi compresi eventuali teli assorbenti monouso per possibili emergenze;
- b) rispettare il percorso eventualmente assegnatogli per far giungere l'animale dall'ingresso nella sede di lavoro al luogo specifico ad esso assegnato;
- c) condurre l'animale mediante guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri durante gli spostamenti da e verso gli spazi destinati all'animale (cani di piccola taglia e gatti possono essere trasportati nel “trasportino”);
- d) garantire che l'animale venga detenuto negli spazi accordati dal responsabile della sede di lavoro e, possibilmente, mantenere la porta della stanza chiusa durante la permanenza dell'animale.

ART.7 - RICHIESTA E RILASCIO DEL PERMESSO DI ACCESSO DELL'ANIMALE AL LUOGO DI LAVORO

La richiesta deve essere presentata al Direttore/Vice Direttore dell'Ente per la valutazione di competenza, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento, e sarà acquisita tramite il sistema di protocollazione del Consorzio.

Nel caso di esito favorevole, il Direttore/Vice Direttore provvederà a rilasciare apposita autorizzazione scritta in calce al modulo stesso; nel caso di esito sfavorevole, lo stesso informerà il richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione non modifica in alcun modo le responsabilità civili e penali del proprietario.

ART. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO DI ACCESSO DELL'ANIMALE AL LUOGO DI LAVORO

Il Direttore/Vice Direttore, in caso di:

- a) violazione del presente regolamento aziendale da parte del proprietario/detentore dell'animale;
- b) motivi sanitari o di sicurezza;
- c) incompatibilità dell'animale rispetto al luogo di lavoro in cui viene detenuto (es., abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale, ecc.);
- d) ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro

può sospendere o revocare il permesso di accesso precedentemente rilasciato.

Al Direttore/Vice Direttore del
Con.I.S.A. Valle di Susa | Val Sangone
SEDE

RICHIESTA DI ACCESSO DI ANIMALI DA COMPAGNIA SUL LUOGO DI LAVORO

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
C.F. _____, dipendente di questo Consorzio con la qualifica di _____
presso la sede _____
in qualità di: ☐ proprietario ☐ detentore
chiede l'accesso al proprio luogo di lavoro e la relativa detenzione del seguente animale:
Razza: _____
Sesso: _____
Età (anni): _____
Taglia: _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di aver letto e di accettare quanto contenuto nel "REGOLAMENTO INTERNO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA SUL LUOGO DI LAVORO" del Con.I.S.A. Valle di Susa | Val Sangone;
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale in merito agli eventuali danni, a persone e/o a cose, derivanti dall'accesso e dalla presenza dell'animale nel luogo di lavoro, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità per danni causati dall'animale;
- di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse alla gestione del presente procedimento, ai sensi del REG. UE 2016/679.

Si allegano:

- copia del Documento d'identità;
- copia della polizza assicurativa in corso di validità da cui risulti la copertura per gli eventuali danni causati contro terzi, a cose o persone, da animali domestici;
- copia del Libretto Sanitario dell'animale;

Luogo e data _____

Il/La Richiedente _____

Decisione del Direttore/ Vice Direttore del Con.I.S.A.

IL DIRETTORE/VICE DIRETTORE